



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Udienza del 10.10.2017

N. 2968/2017

**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

**Il Giudice di Milano**

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

, con l'Avv.to

elettivamente domiciliato in Milano,

**RICORRENTE**

contro

**COMUNE DI MILANO** 01199250158, con gli Avv.ti

e

, elettivamente domiciliato in Via , Milano;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa .**

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20.3.2017, ha convenuto in giudizio COMUNE DI MILANO per l'accertamento della nullità, illegittimità e inefficacia della contestazione disciplinare del 15.09.16 e l'annullamento della sanzione disciplinare di giorni 10 di sospensione di lavoro e di retribuzione e la condanna del convenuto a restituirgli le somme illegittimamente trattenute nel cedolino del mese di gennaio 2017 nonché al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 10.000,00 oltre alle spese vive sostenute quantificate in € 2.050,00 ed alla





perdita subita per mancata attività di € 450,00; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituito in giudizio COMUNE DI MILANO contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.

\*\*\*

è dipendente di COMUNE DI MILANO dal 26.10.1992 con la qualifica di Agente di Polizia Locale (Sovrintendente di Polizia Locale) cat. 4.

Per quanto di interesse, con lettera del 15/9/16 COMUNE DI MILANO contestava al ricorrente che *sulla base di quanto accertato dal Servizio Ispettivo istituito ai sensi dell'art. 1 c 62 legge 662/1996 in merito alle attività di un'associazione denominata . corrente in Milano alla via di cui Lei risulta essere Presidente nonché socio fondatore hanno fatto emergere attività incompatibili ed in conflitto col proprio ruolo lavorativo nonché altre ed ulteriori inadempienze non meno gravi così come specificato nella relazione di servizio e riportato nella relazione di servizio, conservata in atti.*

All'esito del procedimento, con determina del 28.12.2016 il Comune di Milano applicava a la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di giorni dieci.

Nel presente giudizio il ricorrente ha innanzitutto eccepito l'intervenuta decadenza dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 55 bis dlgs 165/01, atteso che fin dalla data del 7 marzo 2016 l'associazione da lui presieduta forniva attività di consulenza per valutare la presentazione e di ricorsi aventi ad oggetto multe avendo tra l'altro ricevuto l'atto costitutivo dell'

Nel merito la parte ha evidenziato che tale ultima associazione sarebbe una associazione di volontariato senza quindi fine di lucro e possibilità di ravvisare alcuna forma di incompatibilità con l'incarico pubblico ricoperto.

\*\*\*

È stata quindi disposta attività istruttoria; di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.

\*\*\*

Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a Milano il residente in Milano via dipendente del convenuto, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: sono vice commissario della Polizia Locale;





preciso che fino al 6.12.2016 facevo parte del nucleo ispettivo, con il compito di verificare eventuali doppie attività del personale, su sollecitazione o dell'ufficio disciplinare del Comune o della Polizia Locale di Milano per conto del Comandante;

nel caso di la richiesta venne dal Comando di Polizia Locale, il referente del nucleo è ; si trattava di una verifica di una eventuale doppia attività di , è una attività che svolgiamo regolarmente; preciso che il nucleo è composto da 4 operatori, che vengono coinvolti nel singolo caso a seconda dei turni o del tipo di attività, nel caso del ricorrente tutti e 4 gli operatori vennero coinvolti, anche congiuntamente; l'attività si basa su un protocollo che seguiamo quasi sempre e consiste su di una verifica amministrativa della eventuale attività incompatibili del soggetto interessato interrogando l'agenzia delle entrate e la camera di commercio;

poi si parte con una attività di osservazione in concreto per eventuali riscontri;

nel caso di , verificammo che era Presidente di una associazione senza scopo di lucro, l'indagine nacque dal fatto che lui asseriva di occuparsi di ricorsi contro sanzioni per violazione del Codice della strada come emergeva da un articolo di giornale;

se non erro all'Agenzia delle Entrate emerse un compenso percepito dal ricorrente da , di un paio d'anni prima;

non ricordo quando di preciso, iniziò poi un periodo di osservazione;

preciso che in quel periodo avevamo altre attività e quindi ci alternavamo anche come personale;

abbiamo accertato che la associazione si trovava dalle parti del Fiordaliso e che aveva anche lo scopo di proporre ricorso contro le pubbliche amministrazioni;

non mi pare che questa eventualità fosse prevista nello statuto, come invece emergeva dall'articolo di giornale di cui ho detto, ove appariva anche in divisa;

non abbiamo sentito nessun membro della associazione ma due persone che si erano rivolte ad essa per 2 ricorsi per sanzioni per violazione del codice della strada;

sentimmo queste due persone all'uscita dalla associazione, peraltro io personalmente non ho seguito questa fase gestita da altri colleghi;

si trattava di due cittadini stranieri che riferirono su nostra richiesta delle ragioni per cui erano andati all'associazione e così evincemmo che aveva loro spiegato le modalità per effettuare i ricorsi;

non ricordo se dissero di aver avuto rapporti con altri oltre .

i 2 ci dissero che era stata loro offerta la possibilità di proporre ricorsi previo pagamento di una tessera associativa, ottenendo così anche sconti e se non erro l'accesso a convenzioni che abbiamo in essere come Polizia locale;

i 2 dissero di essersi iscritti e poi presentarono anche il ricorso;

effettuate queste verifiche abbiamo chiuso la relazione;

riconosco nel doc 12 fascicolo convenuto che il Giudice mi esibisce la relazione che insieme ai colleghi del nucleo abbiamo redatto al termine delle nostre verifiche;

confermo che sul pannello esterno ove si trovava la sede della associazione c'era l'indicazione del patronato CAF;

per quanto ricordi, durante le osservazioni transitavano una decina di persone al giorno;

non ricordo quante volte siamo andati, certo non per mesi e con continuità, sicuramente per alcuni giorni ma non ricordo il totale;

non so ricordare il periodo di tempo che ha coperto l'osservazione, confermo le date indicate nella relazione; durante la nostra attività abbiamo fermato e interrogato poche unità, non so però dire quante nel dettaglio, considerato anche il flusso di persone che transitavano di cui ho detto;

in quelle occasioni ci qualificavamo con il tesserino e spiegavamo che stavamo svolgendo accertamenti sul personale e chiedevamo se potevamo fare qualche domanda relativamente al loro accesso al palazzo;

io personalmente non credo di aver acquisito atti o documenti dalle persone sentite, né ricordo se venne redatto un verbale di quanto acquisito;

che io ricordi non c'era una lettera formale di incarico per le indagini su , peraltro spesso non c'è anche per la delicatezza delle indagine che svolgiamo;

gli agenti operanti nel caso di sono stati il sovrintendente , che è il referente, sovrintendente, sovrintendente e il sottoscritto, all'epoca assistente scelto;

se non erro gli articoli di giornale a monte dell'indagine su vennero allegati al verbale.

\*\*\*

Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a Milano il residente in Milano , agente di polizia locale, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:





sono sovrintendente presso il nucleo servizio ispettivo di Via  
 quanto al ricorrente, l'incarico venne dato dal Comandante al nostro referente , era un incarico verbale, io ero personalmente presente in quella occasione, non ricordo di preciso quando, tutto nasceva da un articolo apparso sul quotidiano Libero relativo a una associazione di colleghi che per quanto di interesse si occupava anche dei ricorsi avverso le contravvenzioni per violazione del Codice della strada e comunque effettuate dalla polizia locale;  
 preciso che io sono stato tra i più coinvolti nelle attività di indagine dopo che abbiamo capito dove si trovava l'associazione, ci abbiamo messo un po' di tempo perché all'inizio non era chiaro;  
 l'attività consisteva nell'attendere vicino al palazzo dove si trova il patronato CAF in attesa del ricorrente;  
 l'attività di indagine è finita dopo circa tre mesi, anche se non credo che in concreto abbiamo superato le 30 ore di osservazione;  
 noi andavamo al mattino, al massimo transitavano una ventina di persone;  
 abbiamo sentito circa una decina di persone all'uscita dal palazzo, ricordo che era anche il periodo dei 730, le abbiamo scelte a caso, ci qualificavamo e spiegavamo il nostro tipo di servizio;  
 2 delle persone che ho sentito col collega forse la prima volta c'era anche ma non ne sono sicuro, erano degli stranieri;  
 il primo ci disse che aveva visto l'articolo di Libero ed era andato lì per evitare di pagare una multa, analoghe dichiarazioni ci rese anche la seconda persona;  
 le 2 persone ci dissero di essere state ricevute dall'agente della Polizia Locale e che per iscriversi all'associazione avevano versato una quota di 45 euro;  
 la prima persona aveva poi presentato ricorso sebbene la multa risultava già pagata, mentre la seconda persona presentò il ricorso nei modi opportuni;  
 ricordo che redigemmo un verbale del materiale acquisito da queste due persone, ma non delle dichiarazioni spontanee delle 2 persone;  
 alla fine abbiamo raccolto tutte le informazioni e redatto il verbale che riconosco nel doc. 12 fascicolo convenuta che il Giudice mi esibisce e che confermo;  
 io e ci occupammo del grosso della attività su , la collega si occupa tendenzialmente dell'accesso alla Agenzia delle Entrate e degli aspetti amministrativi, non è stato coinvolto quanto me e visto che abitava dall'altra parte della città;  
 le 2 persone di cui ho detto ci dettero anche il numero di telefono, le sentimmo anche telefonicamente in occasione della presentazione dei ricorsi;  
 la prima persona, tale ci disse che visto che stavano scadendo i termini del ricorso la firma era stata apposta da e non da lui, che pure non avrebbe potuto depositare il ricorso visto che la multa riguardava il fratello, di ciò ne abbiamo solo dato atto nel verbale di cui ho detto;  
 scoprimmo che la multa del fratello di era già stata pagata durante la fase delle indagini, non ricordo se prima o dopo il deposito del ricorso.

\*\*\*

Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nata a Napoli il residente in Corsico agente di polizia locale, indifferente;  
 interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:  
 lavoro presso il nucleo servizio ispettivo;  
 sono stata marginalmente coinvolta nelle indagini che hanno riguardato ;  
 per prassi le indagini vengono sollecitate dal responsabile dell'ufficio disciplinare o dal Comandante, venni a sapere che questi aveva incaricato verbalmente il nostro referente ;  
 l'indagine scaturì, come ci disse , a seguito di un articolo apparso su Libero ove si diceva che faceva parte di una associazione che si occupava anche di ricorsi per violazione del codice della strada;  
 io sono stata coinvolta marginalmente nelle indagini, mi sono occupata solo degli accertamenti presso l'agenzia delle entrate, non ho mai fatto osservazione in loco;  
 mi pare che le indagini iniziarono a maggio, le osservazioni peraltro non furono continuative ma vennero fatte a spot dai colleghi, tendenzialmente e prevalentemente ;  
 ribadisco che oltre alle verifiche con l'agenzia delle entrate non ho avuto altro coinvolgimento nelle indagini.

\*\*\*

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono nato a Milano il residente in  
 sovrintendente di Polizia Locale, indifferente;  
 interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:  
 sono stato coinvolto nell'attività di indagine sul ricorrente l'anno scorso;





l'attività iniziò dopo degli articoli sul giornale, il comandante, verso aprile maggio, mi convocò quale responsabile dell'ufficio e mi chiese di approfondire, l'incarico come sempre venne dato verbalmente; prendemmo quindi nota di questi articoli e monitorammo gli uffici di via [redacted] per verificare se fosse vero che [redacted] si occupasse di fare i ricorsi di cui si parlava; io e [redacted] prevalentemente abbiamo effettuato i controlli in via [redacted] dove ci sono gli uffici del Caf; l'attività di controllo era saltuaria, a seconda del periodo ci si applicava una settimana o due giorni, verificavamo prima se c'era l'auto del ricorrente per vedere se fosse in loco, in quel periodo avevamo anche altre attività in essere; complessivamente saremo stati impegnati al massimo in questa attività una trentina di giorni nell'arco di 2 o 3 mesi, come detto non continuativi e per alcune ore del giorno; fermammo alcune persone in uscita dall'edificio per chiedere informazioni, erano circa al massimo 7 persone, ricordo era anche il periodo del 730; ci qualificavamo rappresentando che facevamo controlli su un dipendente dell'amministrazione; in due occasioni a distanza di tempo, ci furono due persone che riferirono di circostanze rilevanti, si trattava di un ragazzo ucraino e una moldava; il primo disse che dopo aver letto l'articolo di giornale si era recato lì per fare ricorso contro un verbale che aveva ricevuto, ci disse di aver incontrato [redacted] benché non avessimo detto che era lui sotto controllo; il ragazzo poi fece effettivamente il ricorso; la ragazza moldava ci disse che era lì per un ricorso anche se non ricordo se ci fece il nome di [redacted]; non ricordo il motivo per cui depositammo la relazione a settembre; anzi ricordo che tra quando sentimmo il primo ragazzo ucraino e la seconda ragazza ci assentammo per un più di un mese da via [redacted] perché avevamo una attività prioritaria; non ricordo dopo quanto tempo dall'ultima verifica in via [redacted], abbiamo depositato la relazione; sapevamo che [redacted] era in via [redacted] perché era stato reclamizzato sul giornale; preciso che quando capitava andavamo in Via [redacted] e se vedevamo la macchina del ricorrente allora facevamo l'osservazione; scambiammo con le persone che avevamo sentito i numeri di telefono, io detti loro il mio numero di servizio; il ragazzo ucraino ci disse che il ricorso era stato fatto da [redacted]; non ricordo se lo disse anche la ragazza moldava; disse che [redacted] si era preso l'impegno di far predisporre il ricorso; mi ricordo che l'articolo di giornale riguardava l'attività di via [redacted] e c'era una foto del ricorrente che ne era presidente, non ricordo se l'articolo riferiva che l'associazione avesse legali specializzati; il ragazzo ucraino disse che aveva parlato con [redacted] qualificatosi come vigile urbano.

\*\*\*

Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono [redacted] nato in Ucraina il [redacted] residente in Rozzano [redacted] perito meccanico, indifferente; interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: conosco il ricorrente, l'ho conosciuto all'incirca un anno fa, forse maggio; andai al caf vicino a viale dei [redacted] perché volevo fare ricorso contro una multa e un amico mi disse di aver visto su Libero l'annuncio che aiutavano a fare ricorso contro le multe; lì ho incontrato [redacted], mi pare mi disse che era un vigile; riferii del mio problema e [redacted] mi fece iscrivere al CAF del quale mi dette la tessera, pagai l'iscrizione di 45 euro; il ricorso venne fatto, ignoro da chi, credo [redacted]; uscito dal Caf, dopo una ventina di metri, sono stato fermato da 2 agenti che si qualificarono e mi dissero che facevano indagini sulla gente che lavora in Comune e mi chiesero la ragione per cui ero andato al Caf, e così feci; ricordo che con gli agenti ci scambiammo i numeri di telefono; ho sentito dopo uno dei due agenti un paio di volte, mi chiamarono per chiedermi come andava la pratica, risposi che [redacted] mi aveva detto che di lì a due giorni potevo ritirare il ricorso e così ho fatto; quanto al doc 10 fascicolo convenuto che il Giudice mi esibisce non è mia la firma in calce, mentre è mia quella in calce al doc. 12 fascicolo convenuto che il Giudice mi esibisce; non ho rinnovato l'iscrizione; escludo di aver detto ad [redacted] che la sanzione era stata pagata, solo dopo mia mamma me lo disse; la tessera l'ho consegnata agli agenti su loro richiesta e ho firmato una ricevuta di quello che ho dato loro; non mi venne restituita la tessera; credo che il ricorso sia stato depositato da [redacted], non l'ho comunque fatto io, non so se l'ha fatto lui o l'associazione;





ricordo che mi chiamò per dirmi che per accelerare le pratiche avrebbe firmato lui il ricorso firmandolo al posto mio e gli dissi che andava bene.

\*\*\*

All'esito dell'istruttoria si possono trarre le seguenti considerazioni.

In relazione al primo profilo di censura sollevato dalla parte ricorrente, secondo cui il Comune convenuto sarebbe decaduto dalla facoltà di esercitare l'azione disciplinare secondo le previsioni dell'articolo 55 bis D.Lgs 165/2001 (nella parte in cui impone al responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente di segnalare immediatamente e comunque entro 10 giorni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza), si osserva innanzitutto che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: *In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente (Cass., n. 7134 del 20/03/2017).*

Ebbene, l'istruttoria espletata ha dato ampio conforto a quanto già allegato dal COMUNE DI MILANO nella propria memoria difensiva, ovvero che, pubblicato in data 31/3/16 un articolo di giornale con un'intervista del ricorrente sull'attività dell'associazione . , veniva avviata un'indagine non già relativa a tale circostanza (in quanto nota) ma ai possibili rilievi disciplinari della condotta del ricorrente ulteriori alla mera carica di presidente di detta associazione.

In altri termini, la necessità della pubblica amministrazione (innegabilmente, ad avviso del giudicante, anche nell'ottica di tutela del proprio dipendente) era quella di indagare sull'effettiva attività dell'associazione, in particolar modo del ricorrente, ed





eventualmente all'esito avviare un procedimento disciplinare che, altrimenti, si sarebbe fondato unicamente su circostanze solo parzialmente apprese dalla lettura dell'articolo di giornale.

In tale contesto, tutti i testi esaminati che hanno personalmente curato l'attività di indagine in commento, hanno confermato le modalità con cui detta indagine veniva svolta (sulle quali si ritornerà) nonché il momento ultimo di redazione della relazione investigativa (ovvero il settembre 2016), in una scansione temporale che fonda il rispetto da parte della amministrazione comunale delle previsioni del citato articolo 55.

Pertanto la censura in commento non è fondata.

\*\*\*

Del pari non risulta conferente l'eccezione di parte ricorrente secondo cui, difettando pacificamente un incarico scritto per lo svolgimento delle indagini, le stesse non potrebbero essere utilizzate quale fonte di prova, non essendovi nessuna disposizione normativa (nemmeno richiamata in ricorso) che imponga l'assolvimento di tale adempimento.

I testimoni esaminati hanno poi confermato la consolidata prassi all'interno dell'amministrazione di conferire l'incarico per iscritto proprio per evitare che, diversamente, dette indagini vengano disvelate e quindi il loro esito vanificato.

\*\*\*

Nel merito deve poi convenirsi con la difesa della parte convenuta circa l'assoluta irrilevanza delle deduzioni di parte ricorrente relative alla violazione del diritto di libera associazione, che certamente non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione, che ha invece censurato che l'effettiva attività di tale associazione fosse in conflitto con le mansioni di agente di polizia locale svolte dal ricorrente.

\*\*\*

Quanto alle condotte contestate, esse hanno trovato pieno riscontro dall'istruttoria, con l'esame degli agenti che hanno concretamente e direttamente posto in essere l'attività di osservazione.

Ora, parte ricorrente si è ampiamente spesa sulla nozione di conflitto di interessi che COMUNE DI MILANO avrebbe ravvisato nella condotta di arrivando ad escludere che possa ravvisarsi detto conflitto secondo le normative di settore.





Giova evidenziare che, per quanto emerso dall'istruttoria, l'associazione del ricorrente si proponeva di offrire non solo attività di consulenza ma anche di redazione di ricorsi avverso contestazioni di infrazioni di competenza dello stesso ufficio di appartenenza del ricorrente, previo pagamento di una quota di iscrizione.

Detto che, per come è emerso dalla dichiarazione di uno dei testi direttamente interessati della vicenda, risulta che il pagamento della quota di iscrizione fosse effettivamente il controvalore economico riconosciuto per la redazione del ricorso amministrativo, si osserva che l'attività di risulta coinvolgere ambiti di interessi idonei a interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, secondo quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Non sfugga infatti che il ricorrente (che già in occasione dell'articolo il giornale da cui scaturivano le indagini si faceva ritrarre in fotografia indossando la divisa di agente della polizia municipale) di fatto rappresentava e intendeva essere fonte di attrazione per l'associazione proprio alla luce del ruolo rivestito, che in fin dei conti veniva utilizzato per ingenerare quantomeno l'aspettativa di ottenere un canale privilegiato nell'ambito dei ricorsi avverso le infrazioni contestate.

Se si considera, poi, che almeno in un caso l'associazione presentava il ricorso in luogo dell'interessato, giacché la firma apposta in calce all'atto non era di quest'ultimo bensì di soggetti terzi, viene francamente meno anche il ruolo meramente volontaristico in favore di una attività socialmente e istituzionalmente discutibile, in quanto volta non già a creare un dialogo virtuoso con l'amministrazione comunale ma, almeno per quanto di interesse ed oggetto dell'accertamento ispettivo, ottenere dietro la maschera dell'iscrizione della quota associativa, il compenso per una attività squisitamente contenziosa.

Tale ultima attività, sia detto per inciso, non era nemmeno chiaramente esplicitata nell'oggetto sociale di e quindi non chiaramente percepibile dall'amministrazione comunale allorché le era stata formalmente comunicata dal dipendente.

Difatti l'art. 4 statuto non fa menzione, nell'individuare l'oggetto sociale, alla gestione di pratiche di ricorsi amministrativi per infrazioni al codice della strada, laddove l'inciso relativo al *sostegno legale* risulta riferito all'attività di tutela di lavoratrici e lavoratori in tema di infortuni, malattie professionali, contrasto alle discriminazioni sul luogo di lavoro, di qualificazione professionale, senza che si possa nemmeno latamente desumere una attività ulteriore quale quella poi accertata.





\*\*\*

Per quanto detto gli addebiti disciplinari oggetto di causa si fondano su circostanze che, oltre che aver trovato il conforto dell'attività istruttoria, rappresentano certamente inadempienze del dipendente che, a buon diritto, il datore di lavoro poteva e doveva negativamente censurare.

Si osserva inoltre che, sempre dall'istruttoria, è emerso che l'attività di controllo (a dire del ricorrente posta in palese violazione delle previsioni del Codice della Privacy) si è effettivamente svolta in un arco temporale significativo non già perché in tale periodo in misura altrettanto significativa o quotidiana erano state oggetto di verifica le condotte del ricorrente ma per la necessità di conciliarla con le altre attività di investigazione dell'ufficio.

\*\*\*

In concreto tutti i testimoni esaminati hanno confermato che la misura effettiva dell'attività di controllo del ricorrente era stata limitata in una misura coerente con le necessità di indagine e certamente non afflittiva o volta a pregiudicarne i contesti di riservatezza (tanto più se si considera che era stata sempre ed esclusivamente limitata ad una attività di osservazione-appostamento al di fuori della sede di [redacted] e non già pedinamento).

Né può validamente essere sostenuta la tesi del ricorrente secondo cui la propria attività sarebbe svolta a dare lustro all'amministrazione del Corpo di Polizia Locale per quanto già visto circa il fatto che il suo qualificarsi quale appartenente a tale Corpo era idoneo ad ingenerare (nel caso dei due soggetti coinvolti dall'indagine quali utenti effettivamente ingenerato) la convenzione di ottenere un canale privilegiato nel procedimento amministrativo avverso le sanzioni inflitte.

\*\*\*

Pertanto la sanzione disciplinare in questa sede impugnata è certamente legittima secondo le previsioni del Codice di Comportamento del Comune, del CCNL di settore nonché del Regolamento della Polizia Locale (dovendosi convenire con l'amministrazione comunale circa il fatto che il ricorrente abbia assunto comportamenti pregiudizievoli per l'immagine e l'interesse della Polizia Locale approfittando poi della propria funzione, soprattutto antepoendo interessi privati a quelli pubblici di cui avrebbe dovuto essere invece portatore) nonché proporzionata, non essendovi a riguardo nessuna censura in ricorso.





Per quanto detto deve altresì escludersi alcun diritto al risarcimento del danno non patrimoniale evocato del ricorrente in quanto le indagini, come visto, si sono svolte nel rispetto dei suoi ambiti di riservatezza.

Il ricorso deve quindi essere integralmente respinto; le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 2000,00 oltre accessori;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Milano, 10/10/2017

Il Giudice  
Tullio Perillo

